



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 111 DEL 04 settembre 2019

OGGETTO: Stoccaggio prodotto atto ad essere designato con la DOCG “Asolo - Prosecco” proveniente dalla vendemmia 2019. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 – art. 39 comma 4.

NOTE PER LA TRASPARENZA: con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio vini Asolo Montello per quanto riguarda lo stoccaggio dei prodotti atti ad essere designati con tale denominazione, provenienti dalla vendemmia 2019, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 4 della legge 238/2016.

---

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 39 comma 4 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di prevedere lo stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo Prosecco” e modificato da ultimo dal Decreto del 1° agosto 2019;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI IV - prot. n. 64948, del 02 settembre 2016, che ha confermato l’incarico al Consorzio vini Asolo Montello a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 41 commi 1 e 4 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 per la DOCG “Asolo - Prosecco”;

VISTA la DGR n. 547 del 3 aprile 2012 che ha stabilito, con la sola eccezione dei superi, l’esclusione alla designazione anche per riclassificazione a DOC “Prosecco” dei prodotti ottenuti da vigneti sottoposti alla sospensione temporanea dell’idoneità alla DOC “Prosecco” di cui alla DGR n. 1155/2011 e successivi provvedimenti, ancorché ricadenti nelle delimitazioni territoriali della DOCG “Asolo - Prosecco”;

VISTA la DGR n.1232 del 15 luglio 2014 con il quale si definiscono le rese produttive dei vigneti nei primi anni dall’impianto o dal sovrainnesto di viti;

VISTA la nota prot. n. 344256 del 01 agosto 2019 con la quale il Consorzio vini Asolo Montello ha chiesto, ai sensi dell’articolo 39 comma 4 della legge 238/2016, l’attivazione della misura dello stoccaggio di quota parte dei prodotti (uve, mosto e vino) provenienti dalle superfici atte a DOCG “Asolo - Prosecco” ed oggetto di rivendicazione con la predetta denominazione per le produzioni 2019;

*Mod. B - copia*

VISTA la documentazione allegata alla richiesta ed in particolare i pareri delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del sistema “Asolo - Prosecco” che hanno manifestato parere favorevole rispetto alla richiesta stessa;

VALUTATA la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione a supporto della richiesta di stoccaggio (predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia dell’Università di Padova) la quale ha messo in evidenza uno squilibrio fra le quantità di vino prodotte dal sistema “Asolo - Prosecco” rispetto ai volumi assorbibili dai mercati con conseguente presenza di giacenze e che tale situazione dovrà confrontarsi con le favorevoli aspettative sulla produzione della vendemmia 2019;

CONSTATATO che il perdurare di tale squilibrio potrebbe determinare una dinamica dei prezzi dei vini poco favorevole con conseguente rischio di svilimento della denominazione;

CONSTATATO infine che dall’analisi delle risultanze dettagliate dall’Università di Padova nella relazione a supporto della richiesta emerge il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto;

RITENUTO di determinare un quantitativo di prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio proporzionale rispetto a quelle che sono le rese produttive dei vigneti nei primi anni dall’impianto o dal sovrainnesto di viti;

RITENUTO inoltre di escludere dalla misura dello stoccaggio obbligatorio le produzioni biologiche la cui estensioni sono comunque limitate e solitamente penalizzate in termini di resa oltre ad avere un mercato di riferimento autonomo dei prodotti all’origine;

TENUTO CONTO che l’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio è stato pubblicato nel BUR n. 92 del 16 agosto 2019;

CONSIDERATO che non nota prot. n. 370279 del 26 agosto 2019, è pervenuta da parte del Consorzio di tutela della DOC Prosecco una osservazione volta a richiedere che “la destinazione dei volumi delle DOCG ‘Asolo – Prosecco’ e ‘Conegliano Valdobbiadene Prosecco’ sottoposti a stoccaggio, in caso di riclassificazione ad altra denominazione” sia condivisa con i Consorzi delle denominazioni coinvolte”;

CONSIDERATO che l’osservazione di cui sopra riguarda esclusivamente la fase conclusiva della misura dello stoccaggio e non l’attivazione della stessa misura;

RECEPITA la nota prot. 377764 del 30 agosto 2019 con cui il Consorzio vini Asolo Montello riscontra l’osservazione del Consorzio di tutela della Doc Prosecco;

TENUTO CONTO che l’iniziativa, nelle intenzioni del proponente, pur essendo un intervento equilibratore limitato temporalmente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione “Asolo - Prosecco” con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura dello stoccaggio per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2019;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 19 marzo 2019 con cui è stato prorogato l’incarico al 31 dicembre 2020 al direttore della Direzione Agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070 del 29 giugno;

#### DECRETA

1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi della legge 12 dicembre 2016 n. 238 – art. 39 comma 4, l’attivazione della misura dello stoccaggio obbligatorio per il prodotto (uve, mosto e vini)

proveniente dalle superfici atte a DOCG “Asolo - Prosecco”, ottenuto dalla vendemmia 2019;

2. di stabilire che, con riferimento al punto 1, il quantitativo di prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio deve riguardare:
  - per le produzioni ottenute dai vigneti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del disciplinare di produzione:
    - il prodotto eccedente i 120 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 135 quintali/ettaro per i vigneti in piena produzione;
    - il prodotto eccedente i 72 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 81 quintali/ettaro per i vigneti al secondo ciclo vegetativo;
  - le produzioni ottenute dai vigneti di cui al comma 2 dell’articolo 2 del disciplinare di produzione:
    - il prodotto eccedente gli 80 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 135 quintali/ettaro per i vigneti in piena produzione;
    - il prodotto eccedente i 48 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 81 quintali/ettaro per i vigneti al secondo ciclo vegetativo;
3. di stabilire che, in deroga al punto 1 e 2, sono escluse dalla misura dello stoccaggio obbligatorio le produzioni destinate a DOCG “Asolo - Prosecco” oggetto di certificazione biologica;
4. la misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2020, salvo proroghe;
5. che prima della conclusione del periodo di validità della misura attivata, prevista al precedente punto 4), il Consorzio di tutela può presentare richiesta di:
  - svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio obbligatorio ai fini di una sua designazione a DOCG “Asolo – Prosecco”;
  - riclassificazione parziale o totale del prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio;allegando alla stessa adeguata relazione tecnico economica che evidenzia la necessità di adottare la predetta decisione;
6. che l’eventuale richiesta di cui al precedente punto 5) potrà essere formalizzata all’Amministrazione competente non prima del 01 marzo 2020 salvo situazioni eccezionali;
7. che qualora si configurassero situazioni congiunturali tali da compromettere il funzionamento del mercato dei vini DOCG “Asolo – Prosecco”, il Consorzio di tutela, potrà richiedere alle competenti Amministrazioni l’adozione di ulteriori disposizioni atte a superare lo squilibrio congiunturale stesso;
8. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società Valoritalia srl e al Consorzio vini Asolo Montello;
9. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to - Dott. Alberto Zanol -